

Proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento dell'UIM

(A) CESSAZIONE DELLO STATUS DI MEMBRO SU RICHIESTA SCRITTA AL COMITATO DI PRESIDENZA

Articolo 5 dello Statuto	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA
Articolo 5 1. Un socio perde il suo <i>status</i> di membro se il Consiglio Centrale considera che lo stesso non rispetta i criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 4. 2. Un socio in ritardo per più di tre anni nel pagamento delle quote sociali perde il suo <i>status</i> di membro dell'Unione, salvo decisione contraria del Consiglio Centrale.	Articolo 5 1. Un socio perde il suo <i>status</i> di membro se il Consiglio Centrale considera che lo stesso non rispetta i criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 4. 2. Un socio in ritardo per più di tre anni nel pagamento delle quote sociali perde il suo <i>status</i> di membro dell'Unione, salvo decisione contraria del Consiglio Centrale. 3. Lo status di membro dell'UIM può anche cessare su richiesta scritta al Comitato di Presidenza.

**(B) FINE ANTICIPATA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DELL'UIM –
PRESIDENTI D'ONORE E CONSIGLIO DEI PRESIDENTI D'ONORE**

Articolo 8 dello Statuto	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA
<p>Articolo 8</p> <p>1. Il Presidente rappresenta l'Unione Internazionale dei Magistrati. Egli ne assicura la direzione. È assistito da sei vice presidenti. Queste persone si riuniscono (ove necessario, anche tramite collegamento elettronico), se possibile, almeno una volta l'anno, in Comitato di Presidenza.</p> <p>2. Uno dei vice presidenti può essere eletto Primo Vice Presidente su proposta di un membro e per voto del Consiglio Centrale.</p> <p>3. Nell'elezione del Presidente e Primo Vice presidente i membri del Consiglio Centrale dovranno tener conto sia della diversità globale e dell'unità dell'UIM, che dell'auspicabile alternanza a livello dei Gruppi Regionali.</p> <p>4. Il Segretariato Generale è l'organo esecutivo dell'Unione. Ha la sua sede a Roma. Il Segretario Generale è assistito da uno o più Segretari Generali aggiunti. Uno di questi Segretari Generali aggiunti è incaricato della tesoreria dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza. Il tesoriere rappresenta l'UIM per quanto attiene alle questioni finanziarie e nelle sue relazioni con gli istituti bancari. Ha il potere di sottoscrivere i contratti con gli istituti bancari, di aprire e chiudere i conti bancari dell'UIM sulla base delle decisioni adottate dal Comitato di Presidenza.</p> <p>5. I titolari delle funzioni sopra previste sono eletti ogni due anni dal Consiglio Centrale. In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio Centrale durante un anno elettorale, per effetto di una situazione di forza maggiore o comunque di impossibilità, queste elezioni avranno luogo nel corso della riunione successiva del Consiglio Centrale. I predetti titolari rimarranno in carica fino allo svolgimento delle predette elezioni. Nel caso l'impossibilità di tenere una riunione di presenza si protragga per un secondo anno, il Comitato di</p>	<p>Articolo 8</p> <p>1. Il Presidente rappresenta l'Unione Internazionale dei Magistrati. Egli ne assicura la direzione. È assistito da sei vice presidenti. Queste persone si riuniscono (ove necessario, anche tramite collegamento elettronico), se possibile, almeno una volta l'anno, in Comitato di Presidenza.</p> <p>2. Uno dei vice presidenti può essere eletto Primo Vice Presidente su proposta di un membro e per voto del Consiglio Centrale.</p> <p>3. Nell'elezione del Presidente e Primo Vice presidente i membri del Consiglio Centrale dovranno tener conto sia della diversità globale e dell'unità dell'UIM, che dell'auspicabile alternanza a livello dei Gruppi Regionali.</p> <p>4. Il Segretariato Generale è l'organo esecutivo dell'Unione. Ha la sua sede a Roma. Il Segretario Generale è assistito da uno o più Segretari Generali aggiunti. Uno di questi Segretari Generali aggiunti è incaricato della tesoreria dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza. Il tesoriere rappresenta l'UIM per quanto attiene alle questioni finanziarie e nelle sue relazioni con gli istituti bancari. Ha il potere di sottoscrivere i contratti con gli istituti bancari, di aprire e chiudere i conti bancari dell'UIM sulla base delle decisioni adottate dal Comitato di Presidenza.</p> <p>5. I titolari delle funzioni sopra previste sono eletti ogni due anni dal Consiglio Centrale. In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio Centrale durante un anno elettorale, per effetto di una situazione di forza maggiore o comunque di impossibilità, queste elezioni avranno luogo nel corso della riunione successiva del Consiglio Centrale. I predetti titolari rimarranno in carica fino allo svolgimento delle predette elezioni. Nel caso l'impossibilità di tenere una riunione di presenza si protragga per un secondo anno, il Comitato di</p>

<p>Presidenza può decidere all'unanimità di estendere il periodo di prorogatio per l'anno successivo; nel caso di decisione adottata non all'unanimità, le elezioni dovranno essere organizzate per videoconferenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma ottavo. Nel Comitato di Presidenza deve essere assicurata la presenza di almeno un vice presidente per ciascuno dei Gruppi Regionali. I vice presidenti non possono essere rieletti per più di tre volte. Il Presidente uscente siede per due anni supplementari nel Comitato di Presidenza con voto soltanto consultivo</p> <p>6. Il Presidente dell'Unione ha facoltà di designare, perché l'assisti nell'assolvimento delle sue mansioni, un delegato generale che egli sceglie tra i magistrati del suo paese. Questo delegato è riconosciuto dall'Unione come il collaboratore immediato e personale del Presidente ed assiste alle deliberazioni dell'Unione Internazionale.</p>	<p>Presidenza può decidere all'unanimità di estendere il periodo di prorogatio per l'anno successivo; nel caso di decisione adottata non all'unanimità, le elezioni dovranno essere organizzate per videoconferenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma ottavo. Nel Comitato di Presidenza deve essere assicurata la presenza di almeno un vice presidente per ciascuno dei Gruppi Regionali. I vice presidenti non possono essere rieletti per più di tre volte. Il Presidente uscente siede per due anni supplementari nel Comitato di Presidenza con voto soltanto consultivo</p> <p>6. Il Presidente dell'Unione ha facoltà di designare, perché l'assisti nell'assolvimento delle sue mansioni, un delegato generale che egli sceglie tra i magistrati del suo paese. Questo delegato è riconosciuto dall'Unione come il collaboratore immediato e personale del Presidente ed assiste alle deliberazioni dell'Unione Internazionale.</p> <p>7. In caso di fine anticipata del mandato del Presidente, il Primo Vicepresidente assume automaticamente le funzioni di Presidente, fino alla successiva riunione del Consiglio Centrale. Nel corso di quest'ultima avranno luogo le elezioni per sostituire il Presidente il cui mandato è terminato anticipatamente, fino alla fine del suo mandato originario; avranno altresì luogo le elezioni per la nomina di un nuovo Primo Vicepresidente per lo stesso periodo. Nel caso in cui il Primo Vicepresidente sia anche Presidente di un Gruppo Regionale, questi continuerà a presiedere il Gruppo fino alle suddette elezioni. Nel caso in cui, a seguito della fine anticipata del mandato di un membro del Comitato di Presidenza, la rappresentanza geografica non sia più garantita, il Comitato di Presidenza incaricherà un giudice della regione interessata di sostituire il membro uscente, fino alla più vicina riunione del Consiglio Centrale, in cui si terranno le elezioni per sostituire il Vicepresidente uscente, fino alla fine del suo mandato originario. In caso di fine anticipata del mandato del Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto con maggiore anzianità di servizio assumerà le funzioni di Segretario Generale, fino al termine del mandato del Segretario Generale uscente. In caso di identica</p>
---	--

	<p>anzianità di servizio, i Segretari Generali Aggiunti voteranno per la persona che assumerà le funzioni di Segretario Generale.</p> <p>8. Al termine del suo mandato, il Presidente può essere nominato dal Consiglio Centrale Presidente d'onore dell'UIM. Lo stesso vale per il Segretario Generale.</p> <p>9. Il Consiglio dei Presidenti d'onore dell'Unione Internazionale dei Magistrati è formato d'ufficio da tutti i Presidenti d'onore nominati ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. Si riunisce durante le riunioni annuali generali dell'UIM. Al Consiglio possono essere richiesti pareri sulle riforme statutarie e può essere consultato dal Comitato di Presidenza dell'UIM in merito a problemi riguardanti la vita dell'organizzazione. Il Consiglio designa uno dei suoi membri come suo rappresentante.</p>
--	--

(C) FINANZIAMENTO DELLA UIM

Articolo 10 dello Statuto	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA
<p>Articolo 10</p> <p>1. Il Consiglio Centrale fissa una quota sociale annua che i soci ordinari versano al Segretario Generale per far fronte alle spese per il funzionamento dell'Unione.</p> <p>2. Il Segretario Generale rende conto ogni anno al Consiglio Centrale della gestione dei fondi. Nell'anno in cui il Consiglio Centrale non si riunisce il conto è reso al Presidente.</p> <p>3. Il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria dispongono del potere di firma sui conti dell'Unione.</p> <p>4. La gestione corrente è assicurata dal Segretario Generale e dal Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria sotto il controllo del Presidente. Le spese non legate alla gestione ordinaria debbono essere autorizzate in via preventiva dal Presidente.</p> <p>5. Ogni Gruppo Regionale può fissare un contributo annuale supplementare.</p>	<p>Articolo 10</p> <p>1. Il Consiglio Centrale fissa una quota sociale annua che i soci ordinari versano al Segretario Generale per far fronte alle spese per il funzionamento dell'Unione.</p> <p>2. Il Segretario Generale rende conto ogni anno al Consiglio Centrale della gestione dei fondi. Nell'anno in cui il Consiglio Centrale non si riunisce il conto è reso al Presidente.</p> <p>3. Il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria dispongono del potere di firma sui conti dell'Unione.</p> <p>4. La gestione corrente è assicurata dal Segretario Generale e dal Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria sotto il controllo del Presidente. Le spese non legate alla gestione ordinaria debbono essere autorizzate in via preventiva dal Presidente.</p> <p>5. Ogni Gruppo Regionale può fissare un contributo annuale supplementare.</p> <p>6. L'Unione Internazionale dei Magistrati può essere finanziata da istituzioni o organizzazioni internazionali o nazionali, a condizione che il finanziamento non sia sottoposto a condizioni che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'UIM. Il Comitato di Presidenza decide sull'accettazione del finanziamento proposto.</p>

(D) MONITORING

Articolo 13 del Regolamento	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA
<p>Article 13 Monitoraggio (ad hoc e periodico)</p> <p>1. Su richiesta del Comitato di Presidenza, un associato è tenuto a depositare un rapporto sulla situazione della magistratura nel suo paese e sul rispetto dei criteri per l'ammissione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 4 dello statuto (Monitoraggio ad hoc).</p> <p>2. Nel caso almeno 5 membri dell'UIM, o, in alternativa, una risoluzione approvata da un Gruppo Regionale, presentino una richiesta che sollevi specifiche preoccupazioni sull'indipendenza della magistratura e includa i motivi di tali preoccupazioni, il Comitato di Presidenza trasmette tale richiesta al membro in questione.</p> <p>3. Il rapporto deve includere tutte le questioni oggetto della richiesta e deve fare riferimento alle iniziative eventualmente intraprese dalla associazione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'UIM e per difendere i principi internazionalmente riconosciuti in tema di indipendenza del potere giudiziario.</p> <p>4. Ogni anno, e per la prima volta nel 2020, 1/3 dei membri debbono rispondere ad un questionario di monitoraggio sulla situazione dell'associazione e del potere giudiziario del Paese (Monitoraggio ordinario). I membri saranno scelti per ordine alfabetico del Paese cui appartengono. Forma e contenuto del questionario destinato al Monitoraggio saranno determinati dal Consiglio Centrale. La procedura di Monitoraggio può essere sospesa dal Comitato di Presidenza nel caso in cui il Consiglio Centrale non possa riunirsi per situazioni di forza maggiore o per altre cause di impossibilità.</p> <p>5. Ogni rapporto o risposta al questionario previsto da questo articolo saranno trasmessi almeno un mese prima la seconda riunione del Comitato di Presidenza che precede</p>	<p>Article 13 Monitoraggio (<i>ad hoc e periodico</i>)</p> <p>1. Su richiesta del Comitato di Presidenza, un associato è tenuto a depositare un rapporto sulla situazione della magistratura nel suo paese e sul rispetto dei criteri per l'ammissione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 4 dello statuto (Monitoraggio ad hoc).</p> <p>2. Nel caso almeno 1/3 dei membri del CC o un Gruppo Regionale, presentino una richiesta che sollevi specifiche preoccupazioni sul rispetto, da parte di un membro, dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dello Statuto e sull'indipendenza della magistratura e includa anche i motivi di tali preoccupazioni, il Comitato di Presidenza trasmette tale richiesta al membro in questione.</p> <p>3. Il rapporto deve includere tutte le questioni oggetto della richiesta e deve fare riferimento alle iniziative eventualmente intraprese dalla associazione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'UIM e per difendere i principi internazionalmente riconosciuti in tema di indipendenza del potere giudiziario.</p> <p>4. Ogni anno, e per la prima volta nel 2020, 1/3 dei membri debbono rispondere ad un questionario di monitoraggio sulla situazione dell'associazione e del potere giudiziario del Paese (Monitoraggio ordinario). I membri saranno scelti per ordine alfabetico del Paese cui appartengono. Forma e contenuto del questionario destinato al Monitoraggio saranno determinati dal Consiglio Centrale. La procedura di Monitoraggio può essere sospesa dal Comitato di Presidenza nel caso in cui il Consiglio Centrale non possa riunirsi per situazioni di forza maggiore o per altre cause di impossibilità.</p> <p>4. Ogni rapporto o risposta al questionario previsto da questo articolo saranno trasmessi almeno un mese prima la seconda riunione del</p>

<p>immediatamente il Consiglio Centrale. Essi saranno distribuiti a tutti i membri.</p> <p>6. La mancata trasmissione, da parte di un membro, del rapporto o della risposta al questionario, senza giustificato motivo, consente al Comitato di Presidenza di attivare la procedura prevista dall'art. 12 del presente regolamento interno.</p> <p>7. Al fine di ricevere ed analizzare i rapporti di Monitoraggio di cui all'art. 13, comma 4, è costituita una commissione in seno al Consiglio Centrale. Presieduta da uno dei vice presidenti dell'Unione, designato dal Comitato di Presidenza, essa comprende inoltre 2 rappresentanti per ogni Gruppo Regionale eletti da questo Gruppo. Al termine dei lavori la commissione indirizza un rapporto scritto al Comitato di Presidenza. Questo rapporto è distribuito a tutti i membri.</p>	<p>Comitato di Presidenza che precede immediatamente il Consiglio Centrale. Essi saranno distribuiti a tutti i membri.</p> <p>5. La mancata trasmissione, da parte di un membro, del rapporto o della risposta al questionario, senza giustificato motivo, consente al Comitato di Presidenza di attivare la procedura prevista dall'art. 12 del presente regolamento interno.</p> <p>7. Al fine di ricevere ed analizzare i rapporti di Monitoraggio di cui all'art. 13, comma 4, è costituita una commissione in seno al Consiglio Centrale. Presieduta da uno dei vice presidenti dell'Unione, designato dal Comitato di Presidenza, essa comprende inoltre 2 rappresentanti per ogni Gruppo Regionale eletti da questo Gruppo. Al termine dei lavori la commissione indirizza un rapporto scritto al Comitato di Presidenza. Questo rapporto è distribuito a tutti i membri.</p>
---	---

(E) DISPOSIZIONI TRANSITORIE (DA ELIMINARE)

Disposizione transitoria (da eliminare)	
Disposizioni transitorie <p>1. A decorrere dall'adozione del nuovo statuto e del nuovo regolamento generale, e in modo automatico, i membri straordinari acquistano lo status di membri a pieno titolo.</p> <p>2. Queste associazioni presenteranno il rapporto previsto dall'art. 6 dello statuto e dall'art. 13, commi da 1 a 6 del regolamento generale entro un anno dall'approvazione delle presenti disposizioni. Un relatore sarà inoltre designato dal Comitato di Presidenza, con l'incarico di redigere, entro un anno, un rapporto sul rispetto da parte dell'associazione dei criteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3 dello statuto e 11 del regolamento generale. Nel caso in cui queste associazioni non rispettassero i predetti criteri, le disposizioni di cui agli artt. 5 dello statuto e 12 del regolamento interno troveranno applicazione.</p> <p>3. Gli attuali membri straordinari che hanno presentato domanda per diventare membri ordinari e in relazione ai quali un rapporto per l'ammissione come membro ordinario è già stato presentato, saranno dispensati dal rispetto della procedura prevista al comma precedente</p>	Disposizioni transitorie <p>1. A decorrere dall'adozione del nuovo statuto e del nuovo regolamento generale, e in modo automatico, i membri straordinari acquistano lo status di membri a pieno titolo.</p> <p>2. Queste associazioni presenteranno il rapporto previsto dall'art. 6 dello statuto e dall'art. 13, commi da 1 a 6 del regolamento generale entro un anno dall'approvazione delle presenti disposizioni. Un relatore sarà inoltre designato dal Comitato di Presidenza, con l'incarico di redigere, entro un anno, un rapporto sul rispetto da parte dell'associazione dei criteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3 dello statuto e 11 del regolamento generale. Nel caso in cui queste associazioni non rispettassero i predetti criteri, le disposizioni di cui agli artt. 5 dello statuto e 12 del regolamento interno troveranno applicazione.</p> <p>3. Gli attuali membri straordinari che hanno presentato domanda per diventare membri ordinari e in relazione ai quali un rapporto per l'ammissione come membro ordinario è già stato presentato, saranno dispensati dal rispetto della procedura prevista al comma precedente</p>

(F) REGOLAMENTO DEL FONDO UIM DI ASSISTENZA PER I MAGISTRATI

[da approvare da parte del Consiglio Centrale UIM su proposta del Comitato di Presidenza, ma non da inserire nello Statuto UIM (Statuto e Regolamento)]

PROPOSTA

1. Il Consiglio centrale dell'Unione Internazionale dei Magistrati istituisce un Fondo di assistenza per i magistrati. Lo scopo del fondo è quello di assistere i magistrati che sono sospesi, detenuti o che devono affrontare altre sanzioni inflitte dallo Stato, comprese quelle penali, semplicemente a causa del corretto esercizio delle loro funzioni. Il Fondo può essere utilizzato solo per le finalità descritte nel presente Regolamento.

2. Il Fondo è finanziato dalle donazioni volontarie effettuate dall'UIM, dalle associazioni aderenti all'UIM e da qualsiasi altra donazione effettuata da individui o organizzazioni di beneficenza.

3. È istituito un Comitato speciale che si occupa e prende tutte le decisioni relative al Fondo, compresi i pagamenti dal Fondo. Il Comitato è composto da cinque membri: il Presidente dell'Unione Internazionale dei Magistrati e altri quattro membri, ciascuno eletto dal rispettivo Gruppo Regionale per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile. Il Comitato deve presentare annualmente la sua relazione e i suoi conti per l'approvazione del Consiglio Centrale dell'UIM.

4. Il Comitato ha il potere di autorizzare un pagamento se A) una richiesta di assistenza è stata presentata da un membro della magistratura; e B) è convinto, a seguito di un'indagine, che i fatti comprovino l'esistenza di una situazione di necessità da parte del magistrato o dei familiari; C) tale necessità deriva da un'azione impropria dello Stato nei confronti di un magistrato.

5. L'esercizio del potere è a esclusiva discrezione del Comitato.

6. Se il Comitato lo ritiene opportuno, i pagamenti effettuati possono includere spese legali o pagamenti ai familiari più stretti del magistrato interessato, che si trovi in una delle situazioni descritte.